



D56 - Disoccupazione post contratto a termine

ANNO DI COMPETENZA: 2026

DESTINATARI SERVIZIO: Dipendenti

Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche

L'anno di competenza è l'anno in cui è terminato il contratto di lavoro.

Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: **1 settimana**

Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: **8 settimane** per rapporto di lavoro

Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

- a partire dalla data di iscrizione al Centro per l'Impiego o dalla data di invio DID INPS
- a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.

Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell'ultimo B01 denunciato a EBAV.

In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può continuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione

La domanda di contributo va consegnata agli [Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali](#), in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di

disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall'interruzione del periodo di disoccupazione. Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere "acconti" fino al saldo delle 8 settimane.

CONTRIBUTO

€ 7,50 al giorno

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.

Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE:

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percepiente entro i termini di legge.

Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi Ebav" presente nella sezione [Guida ai servizi](#).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Documenti da allegare:

- Copia dell'ultima busta paga con data cessazione rapporto

Altra documentazione da utilizzare per la compilazione:

Carta d'identità valida
Codice Fiscale Coniuge (se coniugato)

MODULISTICA: D56v1,